



Città di Trapani

REGOLAMENTO BARBIERI – PARRUCCHIERI E MESTIERI AFFINI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VERBALE N.40 DEL 24/09/2009

Delibera N. 132

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone e di capitali, dovunque siano, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinati in tutto il territorio del Comune, con le norme fissate dalla legge 14/2/63, n. 161, modificata con legge 23.12.70, n.1142 e dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2
MESTIERI AFFINI

Sono considerati mestieri affini a quelli di Barbiere, di Parrucchiere per uomo e donna, le attività inerenti l'adeguamento estetico dello aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario e .cioè quelli di: estetista, truccatore, estetica-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

ART. 3
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è subordinato alla autorizzazione del Sindaco che la rilascia per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la commissione consuntiva di cui all'Art. 9, e previo parere favorevole dell'Ufficiale sanitario.

ART. 4
ACCERTAMENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento:

- a) del compimento della maggiore età salvo disposizione di legge diverse;
- b) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente , dei requisiti prevista dalla legge 25/7/56, n.860;
- e) della regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti .dalla legge n.860;
- d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle .attività di barbiere, di parrucchiere e mestieri affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia;
- e) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano;
- f) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda o, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25/7/56, n. 860, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci;
- g) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti non inferiore a un metro in linea di terra calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ed in rapporto alla densità della popolazione residenziale e fluttuante che deve essere di un esercizio per un abitante per l'attività di barbiere e di un abitante per ogni esercizio di parrucchiere e mestieri affini;

ART. 5
ORGANI COMPETENTI PER ACCERTAMENTI

Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono di competenza:

- a) della Commissione Provinciale per l'Artigianato, quelli relativi alle lettere b) e f);
- b) degli Organi del Comune;
 - 1) Ufficio Licenze, quelli relativi alle lettere a) ed e);
 - 2) Ufficio Sanitario, quello di cui alla lettera d);
 - 3) Ufficio. Tecnico Comunale, quello di cui alla lettera e);
 - 4) Comando VV.UU., quello di cui alla lettera g)

ART. 6
RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in carta bollata, indirizzata al Sindaco

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) Cognome, nome, data e luogo di nascita; residenza , codice fiscale;
- b) Località precisa (Via o Piazza o Frazione, numero civico) dove trovasi o :dove si domanda di aprire il negozio o salone;
- e) Caratteristiche, numero dei vani, ubicazione-dei locali o del locale -ove l'attività verrà. svolta;
- d) Se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso Alberghi o Centri erogatori di servizi. Qualora l'attività venga svolta nei locali del richiedente, questi dovrà consentire i controlli da parte, delle autorità competenti .nei locali adibiti all'esercizio della professione;
- e) se i locali sono posti o meno al piano terreno;
- f) data dalla quale il negozio o salone, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente o dalla quale dovrebbe iniziarsi il trasferimento o l'apertura.

ART. 7
DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 6 dovranno essere allegati:

- a) il certificato rilasciato dalla Commissione provinciale dell'Artigianato attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla legge 25.7.1956, n. 860, nel caso che il richiedente non sia iscritto all'Albo;
- b) il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25.7.1956, n. 860, qualora il richiedente sia iscritto all'albo;
- c) l'accertamento dei requisiti indicati alle lettere e) e d) dell'art. 4;
- d) certificato di residenza e stato di famiglia in carta libera;

ART. 8
RIFIUTO DELL'AUTORIZZAZIONE - GRAVAMI -

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione è ammesso ricorso alle autorità competenti - al T»A.R. Giunte Provinciali Amministrative art. 3 legge 14.2.1963 n.161 - entro il termini di 30 giorni dalla notifica.

ART. 9
COMMISSIONE CONSULTIVA

E' istituita una commissione consultiva, per la redazione del regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, per successive modifiche ed integrazioni e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività medesime. Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, dura in carica tre anni, i suoi componenti possono essere riconfermati.

Essa è composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- b) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- c) dall'Ufficiale Sanitario comunale;
- d) dal Comandante la polizia municipale;
- e) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;

ART. 10
DIVIETI

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, non possono svolgersi in forma ambulante.

ART. 11
LICENZA D' ESERCIZIO

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi del presente regolamento di esporre nell'ingresso del locale in modo ben visibile oltre l'autorizzazione di cui al precedente art. 3, anche l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi del settore, nonché la tariffa delle prestazioni praticate nel locale.

ART. 12
CONDIZIONI IGIENICO - SANITARIE DEI LOCALI

Tutti i negozi di barbieri, di parrucchieri per uomo e donna e mestieri affini, devono corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) il locale deve essere sempre pulito e bene areato e protetto da insetti;
- b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti devono essere rivestite in adesione alle nuove tecniche;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda, ottenuta anche senza allacciamento al pubblico acquedotto, con rubinetti, ed il personale che vi presta servizio, prima di ogni altra operazione, deve lavarsi bene le mani;
- e) la spazzatura dovrà essere raccolta in idoneo contenitore.

ART. 13
REQUISITI DEI LOCALI

Quando l'attività venga svolta nell'abitazioni dell'esercente, i locali devono avere l'ingresso separato.

I locali destinati all'esercizio delle attività affini anche se situati nell'abitazione dell' esercente, devono, avere, oltre all'ingresso separato, anche una idonea sala di attesa convenientemente separata dal locale ove si svolgono le operazioni.

ART. 14

ACCERTAMENTI DEI REQUISITI DI SICUREZZA STATICA

Per i locali che non siano posti al piano terreno, l'autorizzazione stessa è subordinata all'accertamento, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, circa il possesso, da parte degli ,stessi, dei requisiti di sicurezza statica.

A tale scopo si dovranno tenere presenti l'affluenza dei clienti e le attrezzature istallate.

ART.15

CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

In armonia con quanto prescritto dagli articoli 262 sostituito dall'art. 14 della legge 30.4.62 n.283, e 264 del vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il personale addetto agli esercizi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, e mestieri affini non può essere assunto in servizio o svolgervi comunque attività nel caso di titolari del negozio o di direttore dell'azienda, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessaci, l'Ufficiale Sanitario abbia accertato e certificato l'idoneità relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose o postume di esse.

Tale visita dovrà essere rinnovata annualmente e l'esito della prima e quello di conferma dovranno essere trascritti rispettivamente sul libretto di lavoro istituito con la legge 10 gennaio 1935, n. 112 o, nel caso di titolari del negozio o familiari esercenti o di direttori dell"azienda, sul libretto di idoneità sanitaria.

ART. 16

CONTROLLO SANITARIO DEI PROCEDIMENTI TECNICI

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo o donna e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale Sanitario, per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 17

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'Assunzione del personale addetto agli esercizi di barbiere, di parrucchiere per uomo o donna e mestieri affini deve essere effettuata in base alle vigenti norme legislative in materia.

ART. 18

TENUTA DI LAVORO

Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare una divisa igienica confacente al decoro della professione.

ART. 19
STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE STRUMENTI E SUPPELLETTILI

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa igiene, curandone, per gli strumenti prima e dopo ogni uso, la sterilizzazione.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli ecc, può anche eseguirsi a mezzo di speciali autoclavi e stufe che sono, allo scopo, in commercio.

ART. 20
POLVERIZZATORI PER CIPRIA

E' vietato servirsi del piumacciolo per spargere la cipria sulla pelle rasa. Per spargere la cipria si adoperano, rispettivamente, solo pulverizzatori a secco e batuffoli di cotone, da distruggersi, quest'ultimi, dopo averli usati una volta sola.

ART. 21
PULIZIA RASOI

E' vietato, durante la rasatura, togliere dai rasoio la saponata, con carta di giornale o carta sporca.

ART. 22
USO DEI GUANTI

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale, che adoperi cosmetici tinture ed altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.24, n. 1930, e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione, non deve superare, il 6%.

ART. 23
TERMINE PER SISTEMAZIONE LOCALI

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere, di parrucchiere per uomo o donna e mestieri affini, non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 13, ma possa esserle mediante opportuni lavori e forniture, stabiliti dall'Ufficiale Sanitario sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà alla ditta un congruo termine, che in ogni caso, non potrà essere superiore ai 90 (novanta)giorni per l'esecuzioni dei lavori o delle forniture prescritte.

ART. 24
PROROGA DEL TERMINE DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI

Qualora il locale, presentemente adibito a negozio, sia riconosciuto trovarsi in tali condizioni da non poter essere suscettibile di una sistemazione adeguata nei riguardi igienici, il Sindaco assegnerà alla Ditta interessata un congruo termine che non potrà oltrepassare i sei mesi dall'eseguito riconoscimento, debitamente comunicato, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche, salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazioni precedenti

al presente regolamento, nel qual caso, il Sindaco potrà concedere, a richiesta documentata dell'interessato, una proroga che, in ogni caso, non potrà andare oltre la data di inizio del nuovo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.

ART. 25

DIFFIDA PER CHIUSURA NEGOZIO

Le ditte attualmente esercenti, che nel termine loro assegnato per la esecuzione dei lavori e di fornitura e per il trasferimento in altro locale a norma degli articoli precedenti, non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro negozio, e qualora non vi provvedano, denunciate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, 18.6.1941, n. 773.

ART. 26

TRASFERIMENTO NEGOZI

Nel caso in cui il titolare dell'esercizio intende trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, la relativa domanda in carta legale, deve essere indirizzata al Sindaco nel rispetto delle modalità previste dall'art. 6.

Non sono trasferibili in altra sede gli esercizi autorizzati in luoghi di degenza e cura, alberghi, clubs, ecc...

In caso di sfratto esecutivo per finita locazione, di calamità naturali, di gravi motivi e negli altri casi di comprovata necessità e urgenza, il Sindaco, può autorizzare il trasferimento dell'attività in deroga a quanto previsto dalle norme sulla distanza tra esercizi.

Il provvedimento autorizzatorio viene assunto dal Dirigente, in tutti i casi di trasferimento di sede, con le modalità stabilite dall'art. 4.

ART. 27

VENDITA DELL'ESERCIZIO

In caso di vendita dell'esercizio, l'autorizzazione si intende annullata e l'acquirente dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

ART. 28

SUCCESSIONE EREDITARIA

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività, secondo le norme stabilite dalla legge 25.7.56, n. 860. La qualità di erede dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

ART. 29

SOSPENSIONE E REVOCA LICENZA

Le licenze comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni di cui agli articoli 12 e 23 compresi.

ART. 30
TARIFFE

Le tariffe debbono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibili.

ART. 31
ORARIO

I negozi di barbiere, parrucchieri per uomo e donna e mestieri affini, debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dalle autorità comunali, sentite le Organizzazioni di categoria, l'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo seguente.

ART. 32
SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale e da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 e 110 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvate con R.D. 3 Marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9 Giugno 1947 n. 530 e dell'art. 3 della legge 12 Luglio 1961 n. 603

ART. 33
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli Organi di tutela, sentito il parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 Luglio 1956 n. 860 e successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, a norma dell'Art. 62 del T.U. 1934, modificato dall'art. 26 della legge 9.6.1947, n.530.